


ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267, PER L'ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 12.4.1999 N. 9, DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO NAVE CENTRO - P.A. 8/1.

TRA

- COMUNE DI NAVE, con sede in Nave, via Paolo VI n 17, nella persona di Luca Senestrari, Sindaco;
- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Via F. Filzi n. 22, nella persona di Alessandro Moneta, Assessore al Territorio e Urbanistica;

PREMESSO CHE

- in data 02 05.2001 la Società I QUADRIFOGLI S.a.s., con sede in Brescia, Via Pusterla 1, ha presentato al Comune di Nave, ai sensi dalla legge regionale 12/04/1999 n. 9 - che disciplina la formazione dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I. in seguito) di cui all'art. 16 della legge 17/02/1992 n.179 - proposta di P.I.I. finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area P.A. 8/1;
- con deliberazione n 56 in data 25/07/2000 il Consiglio Comunale di Nave ha approvato, ai sensi dell'art.5 della succitata Legge Regionale, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;
- con nota n. 7592 in data 2.05.2001 il Sindaco di Nave, rilevata la conformità dell'intervento proposto agli obiettivi generali definiti con la sopra citata delibera consiliare di approvazione del Documento di Inquadramento, ha chiesto alla Regione Lombardia l'attivazione della procedura di Accordo di Programma;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 12/04/1999 n. 9, dell'art. 7 della L.R. 15/05/1993 n. 14 e dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il Sindaco del Comune di Nave ha promosso, con lettera prot. 7592 del 02.05.01, successivamente integrata con lettera prot. n. 7392 del 13.05.02, l'Accordo di Programma per l'attuazione del P.I.I. finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area P.A 8/1 ;
- la proposta di P.I.I. prevede l'integrale progettazione del comparto Nave Centro - P.A.8/1 mediante localizzazione di funzioni residenziali, terziarie e commerciali ed Edificio Comunale per attività sociosanitarie, una nuova piazza pedonale oltrechè spazi a verde e a parcheggi pubblici e di uso pubblico.



- con deliberazione n. VII/9708 del 5.07.2002, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 22.07.2002, la Giunta Regionale ha manifestato la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma, definendo le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate;
- in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 15/5/1993 n.14, in data 29.07.2002 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma, come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dal comma 2 dell'art. 7 della citata L.R. n.14/93;
- i suddetti rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica, con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;
- gli atti di progetto relativi al presente Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 5.02.2003 al 6.03.2003, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del 5.02.2003. Entro i trenta giorni successivi al deposito sono pervenute all'Amministrazione comunale n. 2 (due) osservazioni, protocollo n. 5655 del 2.04.2003 e protocollo n. 5656 del 2.04.2003;
- per quanto attiene agli adempimenti in materia di tutela geologica, si fa riferimento allo studio effettuato ai sensi della L.R. 41/97 ed allegato al P.R.G. vigente di Nave e alla nota in data 21.06.2002 del Geologo Dott.ssa Ziliani che esclude la necessità di predisposizione di studio geologico in riferimento al P.I.I. in oggetto;
- la Segreteria Tecnica, nella riunione del 08.04.03, ha fatto propria la proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate formulata dall'Amministrazione Comunale;
- ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, gli elaborati di P.I.I. e lo schema di Convenzione, che costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 03.07.2003 che ha contestualmente condiviso la proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate che verranno controdedotte dal Consiglio Comunale di Nave in sede di ratifica del presente Accordo di Programma;
- con deliberazione n. 13724 del 18.07.2003 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;



- il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Nave entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- il decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Nave, come in seguito meglio specificato;
- per effetto dell'approvazione regionale dell'Accordo di Programma, le opere pubbliche previste entro l'ambito di PII sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi della legislazione vigente;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali" e della Legge Regionale 14.03.2003 n. 2 "Programmazione negoziata regionale".

ARTICOLO 2 – Perimetro del Programma Integrato di Intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del P.I.I., per una superficie complessiva pari a mq. 25.436 reali, individuate negli elaborati di progetto n. 04 "Estratto azzonamento Prg – Mappa - Aerofotogrammetrico" sono censite come segue:

- a) aree di proprietà della Società I QUADRIFOGLI S.a.s., della superficie di mq. 16.425, individuate in catasto di Nave al foglio 28, mappali 30-31-32-33-185-256-257-270-271
- b) aree di proprietà del Comune di Nave, della superficie complessiva di mq. 9.011, individuate in catasto di Nave al foglio 28, mappali 29-245-269

ARTICOLO 3 – Oggetto, obiettivi, contenuto

3.1 Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del P.I.I. finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area P.A. 8/1 mediante realizzazione di nuovi interventi, secondo un mix di funzioni residenziali, terziarie, commerciali e di servizio, come in seguito meglio specificato.

Il P.I.I. persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale di rilevante interesse pubblico, estesi ad un ambito di rilievo strategico del territorio comunale.

Il P.I.I., oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie.

In particolare :

- i rapporti ed obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dallo schema di Convenzione (elaborato n.14 di P.I.I.);
- tutti gli interventi dovranno essere compiutamente realizzati entro otto anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fatte salve eventuali proroghe, adeguatamente motivate, che in ogni caso non potranno prevedere un termine superiore a 10 anni dalla data medesima;

3.2 La destinazione Urbanistica delle aree oggetto P.I.I è quella Residenziale e Commerciale già prevista del PRG vigente con l'aggiunta della nuova destinazione a servizi pubblici e con l'incremento della volumetria insediabile.

3.3 Gli interventi previsti dal P.I.I. sono principalmente finalizzati a:

- demolire integralmente i volumi residui esistenti della ex impianto siderurgico "ILFER"
- localizzare nuovi insediamenti, dotati di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie e identificabili come segue:


Residenza

per complessivi 25.300 mc. di cui mc. 6.000 per E.R.P .

Terziario e commerciale

per complessivi 12.300 mc. pari a mq 4.101 di slp

- la quota destinata ad attività commerciali non supererà le superfici massime di riferimento per la media distribuzione –



Servizi Pubblici
per complessivi mc. 3.300

Spazi pubblici

- aree a standard a verde e parcheggi pubblici e comprensivi della superficie coperta dell'edificio per servizi pubblici per complessivi 12.419 mq. ,
- realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed accessorie, come meglio specificate al successivo Art.5:
- strade, marciapiedi, piste ciclabili e sottopasso pedonale di via Brescia;
- rete fognaria per acque bianche e nere;
- parcheggi;
- reti idrica, di distribuzione E.E., illuminazione pubblica, gas, telefonia;
- piazza pedonale e porticata, percorsi pedonali;
- alberature, sistemazione superfici a verde;


Si dà atto che l'Operatore privato assume l'onere di predisporre la progettazione esecutiva del sottopasso di via Brescia e di contribuire per una quota concordata alla sua realizzazione in aree esterne e contigue al perimetro di P.I.I. così come definito dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'allegato 14.

Dette opere, meglio specificate al successivo Art.5, risultano elencate a parte negli elaborati n. 8 /a 8/b 8/c e 13.

Come risulta dalla tabella riepilogativa riportata nell'allegato n.13, l'Operatore privato assume, ai fini della completa riqualificazione del comparto urbano, l'impegno di realizzare opere di urbanizzazione primaria per complessivi Euro 950.786,43 (a fronte di un dovuto pari a Euro 196.128,14), opere di urbanizzazione secondaria per complessivi Euro 551.485,95 oltre a opere di carattere generale.

La Società I QUADRIFOGLI S.a.s. si impegna a realizzare gli interventi edilizi e le opere previsti dal P.I.I. secondo il cronoprogramma di cui all' elaborato n. 12 e con le modalità indicate in Convenzione.

Dell'eventuale subentro di soggetti terzi, per effetto di cessione totale o parziale delle aree inserite nel perimetro di P.I.I., dovrà essere data tempestiva comunicazione al Collegio di Vigilanza di cui al successivo Art.8, fermo restando quanto stabilito all'art. 20 della Convenzione.



3.4 L'insediamento delle attività commerciali previste nel P.I.I. è conforme ai disposti del PRG vigente il quale è adeguato alla Legge Regionale n.14/99, in attuazione del D.Lgs. 114/98 "Disciplina in materia di commercio", nonché dal Regolamento Regionale 21/07/2000 n.3 (variante n. 9 al P.R.G. approvata con Deliberazione del C.C. n. 61 in data 27.09.2001.

3.5 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici :

1 - Relazione tecnica	
2 - Planimetria di inquadramento territoriale	1 : 25.000
2/a - Planimetria di inquadramento territoriale : Sistema ambientale	1 : 10.000
2/b - Planimetria di inquadramento territoriale : Sistema della mobilità	1: 10.000
2/c - Planimetria di inquadramento territoriale : Sistema della residenza	1: 10.000
2/d - Planimetria di inquadramento territoriale : Sistema della produzione	1: 10.000
3 - Stato di fatto	1: 2.000
3/a - Rilievo piano-altimetrico	1 : 500
4 - Estratto azionamento P.R.G. - mappa – aerofotogrammetrico	1 : 2.000 - 1:1.000
4/a – Norme tecniche di attuazione al P.I.I.	
5 - Planivolumetrico	1: 500
6 - Destinazione degli spazi liberi e uso del piano terra	1: 500
6/a – Aree pubbliche e d' uso pubblico	1 : 500
6/b - Parcheggi Pubblici e pertinenziali	1 : 500
7 - Progetto delle opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche	1: 500
7/a – Sezioni stradali	1: 50 - 1:20
7/b – Sottopasso Piante e Sezioni	1:100
8 _ Computo metrico estimativo urbanizzazioni primarie e secondarie	
8/a - Computo metrico estimativo Edificio comunale e Sottopasso	
8/b – Capitolato speciale Edificio Comunale e Sottopasso	
8/c - Piante dei Piani Edificio Comunale	1: 100
8/d - Sezioni - Prospetti Edificio Comunale	1: 100
9 - Documentazione fotografica	
9/a - Documentazione fotografica	
9/b - documentazione fotografica	
10 - Riconfinamento	1: 1.000
11 - Standards urbanistici	1: 500
12 - Cronoprogramma dei Lotti Edificatori	1: 500
13 - Relazione economica di fattibilità	
14 - Schema di convenzione	

ARTICOLO 4 - Verifica della dotazione di standard

La dotazione complessiva di aree per standard pubblici e di uso pubblico è pari a mq. 12.420, detta dotazione assolve gli obblighi di legge, come risulta dalla tabella riepilogativa in calce all'elaborato n.11, in conformità ai parametri stabiliti dalla L.R. n. 9/99.



ARTICOLO 5 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione ed assimilabili, come in seguito dettagliate, è disciplinata dallo schema di Convenzione (elaborato n.14, parte integrante del presente Accordo di Programma) che regola le obbligazioni tra l'operatore privato ed il Comune di Nave in ordine:

- alle modalità e fasi di esecuzione, coordinate anche temporalmente;
- allo scomputo dei relativi costi dall'ammontare degli oneri dovuti;
- alle garanzie finanziarie a tutela della realizzazione e corretta esecuzione.

In particolare, l'operatore privato assume l'impegno di realizzare, a sua cura e spese, le seguenti opere:


5.1 Opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi a scomputo dei relativi oneri:

- a. formazione di strade e marciapiedi;
 - strada di PRG da via Molino a via Barcella ;
 - allargamento di via Barcella e suo raccordo con via Brescia ;
- b. formazione di assi fognari per smaltimento delle acque bianche e delle nere;
- c. formazione di parcheggi e verde attrezzato;
- d. formazione di rete per distribuzione energia elettrica e di illuminazione pubblica compresi pali di illuminazione;
- e. formazione di rete idrica pubblica;
- f. formazione di rete distribuzione gas;
- g. formazione di rete telefonica.

Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di Euro 950.786,43, dovranno essere complete e dovranno altresì comprendere gli eventuali adeguamenti richiesti dal Comune di Nave in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

5.2 Opere di urbanizzazione secondaria, non oggetto di scomputo dai relativi oneri:

a Realizzazione della zona SP5B (attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali e direzionali) e alla realizzazione della piazza all'interno del plesso principale, per un totale di Euro 551.485,90



b Realizzazione dell'edificio Comunale per attività sociosanitarie completo ed ultimato in ogni sua parte, allacciato alle reti tecnologiche ed in condizioni di agibilità. Per un importo preventivato di Euro 1.310.036,24;

c. Interventi accessori in parte esterni al perimetro P.I.I relativi al collegamento pedonale con le attrezzature urbane a nord : realizzazione di sottopasso pedonale in via Brescia fino all'importo massimo di Euro 200.000 salvo quanto previsto dall'articolo 8 della convenzione (elab. 14).

ARTICOLO 6 – Effetti di dichiarazione di Pubblica Utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e comma 10 dell'art. 6 della L.R. 14.02.03 n. 2, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nelle aree identificate all'art.2.

ARTICOLO 7 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente, nella realizzazione degli interventi previsti, il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso come stabilite dai contenuti urbanistici del P.I.I. .

Il Comune di Nave si impegna :

- a) a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma, a pena di decadenza;
- b) a stipulare, entro un anno dalla definitiva approvazione del presente Accordo di Programma, la Convenzione richiamata al precedente art.3.1;
- c) a rilasciare ogni titolo abilitativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;
- d) a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo di Programma;
- e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;

Handwritten signature and a large, stylized stamp or mark.

- f) ad assumere ogni onere procedurale connesso alla realizzazione delle opere previste in aree esterne e contigue al perimetro di P.I.I., con particolare riferimento alla realizzazione del sottopasso pedonale di via Brescia.

La Regione Lombardia si impegna:

- a) ad emettere il Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, a firma del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Comunale di Nave di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di programma, esecutiva;
- b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul B.U.R.L. del predetto decreto.

ARTICOLO 8 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, dal Sindaco del Comune di Nave od Assessore delegato da insediarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione.
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti dell'operatore privato sottoscrittore della Convenzione inerente il P.I.I.;
- b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I. ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
- d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;
- e) prendere atto delle modifiche planivolumetriche rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale 23/06/1997 n. 23;
- f) assentire le varianti rientranti nei casi indicati al successivo art.9.2;
- g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la




- necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art.9.3;
- h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;
 - i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - l) concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissato al precedente Art.3.1 in otto anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione e che in ogni caso non potrà essere superiore a 10 anni dalla data medesima;
3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione, agli standard ed alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del Comune di Nave, che provvederanno a relazionare annualmente in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.

Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

ARTICOLO 9 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Ai sensi dell'art.10, comma 5, della L.R. 9/99, le modifiche planivolumetriche al P.I.I. conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della L.R. 23/97 potranno essere determinate ed assunte dal Comune di Nave in sede di rilascio di titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. In tali casi il Comune di Nave comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.
2. Si da atto che non costituiscono varianti primarie al P.I.I. le eventuali modifiche dovute ad esigenze tecniche sopravvenute rispetto alla data di stipula del presente Accordo di Programma per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di soggetti pubblici terzi; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.
3. Qualora le varianti proposte riguardino il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle opere pubbliche ed urbanizzative,



od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Costituiscono aspetti primari del P.I.I.: l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

ARTICOLO 10 – Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Nave, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. 9/99.

ARTICOLO 11 – Sottoscrizione ed effetti

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L.R. 2/03 il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione.

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi di legge, le variazioni, dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto, al Piano Regolatore Generale del Comune di Nave per le aree comprese nel perimetro di P.I.I. .

Gli interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione della Convenzione ed al rilascio dei titoli abilitativi in conformità ai programmi, previsioni ed indicazioni del presente Accordo.

Le attività programmate nel presente Accordo sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'obbligo di realizzarle nei tempi indicati nel cronoprogramma.

La durata del P.I.I. è fissata in anni otto dalla data di stipulazione secondo i contenuti di cui all'art. 10 della L.R. 9/99.



ARTICOLO 12 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.



Milano, 2.8.11.2003

REGIONE LOMBARDIA

ASSESSORE ALESSANDRO MONETA

COMUNE DI NAVE

SINDACO LUCA SENESTRARI

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Alessandro Moneta, and the bottom signature is for Luca Senestrari. Both signatures are written over horizontal lines.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a horizontal line through it.